



**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA  
PROVINCIA DI TREVISO**

---

**ORIGINALE**

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 31 DEL 02-03-2023**

Oggetto: **APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023/2025 DEL P.I.A.O, PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore 18:45 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti/Assenti</b>
VILLANOVA MIRCO	SINDACO	<b>P</b>
BALLIANA PAOLA	VICE SINDACO	<b>P</b>
FREZZA VANNI	ASSESSORE	<b>P</b>
ANTONIAZZI ELEONORA	ASSESSORE	<b>P</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **DE VALERIO ELENA** .

Il Signor **VILLANOVA MIRCO** in qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale,*

*l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.*

**Dato quindi atto che**, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

**Visto** l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

**Dato atto che:**

- il Comune di Sernaglia della Battaglia alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 20;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 30.08.2022, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- che la dotazione organica complessiva al 31.12.2022, è composta da n. 20 persone in servizio a tempo indeterminato, di cui 17 a tempo pieno e n. 3 a tempo part-time, come meglio individuata:

CATEGORIA PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO A TEMPO PIENO	DIPENDENTI IN SERVIZIO A PART-TIME
<b>D</b>		
Istruttore Direttivo Amministrativo	1	
Istruttore Direttivo Contabile		
Istruttore Direttivo Tecnico	2	1
Assistente Sociale	1	
Istruttore Direttivo di Vigilanza	1	
Totale	5	1
<b>C</b>		
Istruttore Amministrativo	1	2
Istruttore Tecnico Ambientale	1	

Istruttore Tecnico Geometra	3	
Istruttore Bibliotecario	1	
Agente di Polizia Municipale	2	
Totale	8	2
<b>B</b>		
Collaboratore Amministrativo	2	
Operaio Professionale	2	
Totale	4	
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>17</b>	<b>3</b>

**Rilevato che:**

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022;

**Rilevato**, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, la Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023/2025”, del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) del triennio 2023/2025, come da allegato A) al presente atto;

**Precisato che:**

- con riferimento a quanto sopra, con deliberazioni della Giunta comunale n. 149 del 09.11.2021 , n. 85 del 09.06.2022 e n. 192 del 06.12.2022, è stato approvato il piano assunzionale 2022-2024, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la modifica al piano triennale del Fabbisogno di personale 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 18.10.2022, l’amministrazione ha preso atto delle immediate dimissioni di n. 2 dipendenti con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, inserite nell’area n. 3 Contabile, con decorrenza 16.10.2022 (ultimo girono di lavoro 15.10.2022);
- nel corso dell’anno 2022, non si è data attuazione all’ assunzione di n. 1 profilo professionale di collaboratore amministrativo, cat. B, a tempo part-time, previsto nel piano assunzionale 2022, dalla deliberazione 149/2021;
- con nota prot. n. 21 del 18.01.2023, il Responsabile dell’Area n. 4 Tecnica, ha manifestato la necessità di aumentare le ore di lavoro del dipendente in part-time al 50%, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, al fine di portare avanti alcuni lavori riguardanti il settore Lavori Pubblici;

**Verificato che**, alla data attuale, in attesa di coprire i due posti vacanti in dotazione organica con il profilo Professionale di Istruttore Direttivo Contabile, si è provveduto ad assumere n. 2 persone con il medesimo profilo, tramite l’instaurazione di rapporto flessibile, a tempo pieno, utilizzando la graduatoria del concorso indetto per la eventuale copertura di posti vacanti di Istruttore Direttivo contabile, approvata con determinazione del Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa n. 621/2022;

**Considerato che** il Piano triennale del Fabbisogno si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che può essere modificato prontamente in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

**Richiamato**, l'art. 3, comma 8, della Legge 19.06.2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 06.08.2021, n. 113, il quale prevede *“Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30.12.2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31.12.2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

**Visto** l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

**Considerato** che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**Rilevata** la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

**Preso, quindi, atto che** il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, con le modifiche apportate con il presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e quindi, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale;

**Dato atto** che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili di Area dalle quali si evince che non vi sono eccedenze di personale;

**Dato atto** che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2022;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 22.03.2022 il piano di azioni positive;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi con delibera di Giunta comunale n. 10 in data 27.01.2022, e successive modifiche e integrazioni;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

**Atteso** che con proprio verbale, come da allegato D) allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

**Visto** il d.lgs. 267/2000;

**Richiamato** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Rilevata** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

**Con** l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

**Tutto** ciò premesso

**Con** votazione unanime espressa in forma palese;

#### DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare la Sottosezione 3.3 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023/2025- del Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2023/2025, come da allegato A) al presente atto ;
3. Di prendere atto che gli allegati A),B), C) e D), fanno parte integrante del presente atto;
4. Di prevedere per l'anno 2023 il seguente piano assunzionale:
  - assunzione di n. 2 posti, vacanti, di Istruttore Direttivo Contabile/Amministrativo, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, tramite indizione di concorso pubblico esterno, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34.bis del D.Lgs. 165/2001;
  - aumento, per la figura di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, coperto da personale part-time al 50%, delle ore settimanali da 18 a 34, per un periodo limitato al fine di fronteggiare le esigenze dell'ufficio lavoro pubblici;

- di prendere atto che non si procederà, per il momento, alla copertura del posto, previsto in aumento della dotazione organica, di Collaboratore Amministrativo, cat. B3, a tempo part-time 50% inserito del fabbisogno triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 149/2021;
- 5. di prevedere inoltre per gli anni 2023-2025;
  - il ricorso ad altre eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. 28/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
  - la copertura degli ulteriori posti che si rendessero vacanti con modalità che saranno individuate con successivi atti, una volta verificate le possibilità assunzionali e comunque nel rispetto dei limiti previsti alla normativa vigente;
- 6. Di prendere atto che il Comune di Sernaglia della Battaglia rientra nella fascia dei comuni virtuosi di cui al DM 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, e si determinano i nuovi spazi assunzionali per l'anno 2022, entro il limite finanziario di € 204.730,97, come da allegato B) al presente atto;
- 7. Di prendere atto che, come previsto dalla L. 56 del 19.06.2019 valida per il triennio 2019-2021, l'assunzione mediante concorso viene effettuata senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e che tale termine è stato modificato dalla L. 113 del 06.08.2021 che proroga dal 31.12.2024 tale facoltà;
- 8. Di dare atto che le modifiche del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, verranno definite puntualmente con l'aggiornamento dei documenti di Programmazione;
- 9. Di prendere atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultate rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come da allegato C) al presente atto;
- 10. Di dare atto che le modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto sono compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale;
- 11. Di dare atto che il Revisore di Conti ha espresso il proprio parere positivo con verbale di cui all'allegato D) al presente atto;
- 12. Di prendere atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non emergono situazioni di personale in esubero;
- 13. Di dare mandato al Responsabile Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegata Sottosezione 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023/2025- del Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2023/2025, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- 14. Di dare mandato al Responsabile Area Amministrativa di provvedere ad inviare la presente deliberazione di approvazione della Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2023/2025 del PIAO triennio 2023/2025, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dello stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

15. Di dare mandato al Responsabile Area Amministrativa di provvedere ad inviare la presente deliberazione di approvazione della Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2023/2025 del PIAO triennio 2023/2025, a SICO entro 30 giorni dall’adozione, come previsto dall’art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, per cui “Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
16. Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
17. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

**IL SINDACO**

*f.to VILLANOVA MIRCO*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to DE VALERIO ELENA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.